

**NUOVE TENDENZE DEL DIRITTO DELLE SUCCESSIONI
BRASILIANO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA
TRASMISSIONE *MORTIS CAUSA* DEL POSSESSO E AL DIRITTO
REALE DI ABITAZIONE**

MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES

Professore associato

nell'Università Federale di Minas Gerais

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il patrimonio: concetto e scopo. – 3. Il possesso come manifestazione patrimoniale. – 4. La trasmissione del possesso per successione *mortis causa*. – 5. Il diritto reale di abitazione.

1. – Questo articolo ha lo scopo di affrontare alcune questioni problematiche in tema di trasmissione *mortis causa* del possesso, che si presentano alla luce del Codice civile brasiliano, entrato in vigore nel febbraio del 2003.

È certo che la morte (reale o presunta) costituisce un fatto giuridico e che la trasmissione patrimoniale *mortis causa* ne è una conseguenza (*saisine*).

La Costituzione della Repubblica brasiliana, al suo art. 5, comma 30°, garantisce il diritto all'eredità (o “direito de herança”).

Nel Codice civile brasiliano il diritto delle successioni è oggetto del penultimo Libro, articolato in: a) disposizioni generali; b) eredità e sua amministrazione; c) vocazione ereditaria; accettazione dell'eredità e rinuncia all'eredità; d) esclusione dalla successione; e) eredità vacante; f) petizione di eredità; g) ordine della vocazione ereditaria; h) testamento in genere; i) forme ordinarie di testamento; l) codicilli; m) testamenti speciali; n) legati; o) accrescimento tra eredi e legatari; p) sostituzioni; q) riduzione delle disposizioni testamentarie; r) revoca del testamento; s) inventario e divisione.

Si regola la commorienza come presunzione di morte simultanea, non verificandosi quindi successione tra i commorienti.

Si distingue poi la successione in base alla legge (legittima) dalla successione in base alla volontà del defunto (testamentaria).

Secondo l'art. 1.798 del Codice civile brasiliano, sono capaci di succedere le persone nate oppure già concepite nel momento dell'apertura della successione. Non distinguendosi tra concepimento intra-uterina e fecondazione in laboratorio, tale disciplina si estende agli embrioni formati grazie alle tecniche di riproduzione assistita.

Fábio Ulhoa Coelho¹ avverte che la fecondazione artificiale *post mortem* può comportare significative difficoltà se l'inseminazione avviene molto tempo dopo la morte dei genitori, perché la comunione già instauratasi tra altri successori potrebbe venire meno, con una esclusione totale o parziale di questi ultimi.

Per Carlos Roberto Gonçalves², peraltro, in linea di massima non si può parlare di diritti successori di colui che fu concepito attraverso l'inseminazione artificiale *post mortem*, in quanto la trasmissione dell'eredità avviene a causa della morte.

Va sottolineato che l'art. 1.597, comma 3°, del Codice civile brasiliano prevede che si presumono concepiti in costanza di matrimonio i figli avuti per fecondazione artificiale omologa, anche se dopo la morte del marito: in ogni caso, la Costituzione della Repubblica garantisce la parità tra i figli, indipendentemente dalla loro origine.

Quanto sopra esposto è oggetto di vivo dibattito.

La capacità di succedere per testamento riguarda anche le persone giuridiche, comprese le persone giuridiche da costituirsi con i beni trasmessi.

L'ordinamento giuridico brasiliano non riconosce un'autonomia testamentaria assoluta, limitandola alla metà dei beni ereditari. Si vuole così garantire la quota di legittima degli eredi necessari, ovverosia discendenti, ascendenti e coniuge³.

Secondo l'art. 1.847 del Codice civile brasiliano, la legittima va calcolata sul valore dei beni esistenti all'apertura della successione, sottratti i debiti e le spese del funerale, aggiunto poi il valore dei beni oggetto di collazione.

Sono eredi legittimi (riconosciuti dalla legge) i discendenti, gli ascendenti, il coniuge sopravvissuto, i collaterali (fino al quarto grado) ed il compagno sopravvissuto.

È importante osservare che il Tribunale Supremo Federale (*STF – Supremo Tribunal Federal*), in una decisione nel maggio del 2017 (RE 646721/RS), ha dichiarato incostituzionale la precedente distinzione di regime successorio tra coniugi e compagni, affermando così, per quanto concerne l'aspetto patrimoniale, una similarità tra il matrimonio e l'unione stabile.

In Italia, la legge n. 76 del 2016 ha disciplinato la materia. Alla luce di tale legge si distinguono l'unione civile, la convivenza di fatto e il matrimonio. Mentre la persona unita civilmente è equiparata al coniuge sotto il profilo dei diritti ereditari, per il convivente di fatto non sono previsti

¹ F.U. COELHO, *Curso de direito civil*, V.5, São Paulo, 2006, 235.

² C.R. GONÇALVES, *Direito civil brasileiro*, V.7, 6ª ed., São Paulo, 2012, 75.

³ Secondo l'articolo 536 del Codice civile italiano, sono legittimari: il coniuge (o la persona unita civilmente); i figli, gli ascendenti.

ex lege diritti successori, eccezion fatta per il diritto di continuare ad utilizzare l'abitazione comune meglio descritto nel prosieguo⁴. La mancata previsione di diritti successori *ex lege* in favore del convivente non impedisce tuttavia che lo stesso possa essere istituito erede o legatario, dall'altro convivente, con testamento. La legge brasiliana contempla anche situazioni di esclusione dalla successione. Si tratta di una vera e propria pena civile (indegnità o diseredazione) per condotte riprovevoli. In linea con questa natura punitiva e con i principi del giusto processo, si richiede un'apposita azione che impedisca l'acquisto del patrimonio da parte di chi può essere escluso. Siccome gli effetti dell'esclusione sono personali, i discendenti dell'escluso potrebbero succedere come se costui fosse morto prima dell'apertura della successione (art. 1.816), in forza dell'istituto della rappresentazione.

Nell'ipotesi di rinuncia all'eredità, invece, non può esservi rappresentazione. L'art. 1.811 prevede infatti che nessuno può succedere come rappresentante di un erede rinunciante. Tuttavia, quando la rinuncia pregiudica i creditori, costoro, dietro autorizzazione del giudice, possono accettare l'eredità in nome del rinunciante (art. 1.813).

Al fine di verificare se e in quale misura il patrimonio sia trasferibile, dobbiamo innanzi tutto definirlo.

2. – Il Codice civile brasiliano del 2002, così come quello previgente del 1916, non definisce in termini generali il patrimonio. Vi sono però alcune disposizioni che lo riguardano.

L'art. 91 stabilisce che "costituisce universalità di diritto il complesso delle relazioni giuridiche di una persona dotate di valore economico".

L'art. 57 del Codice civile del 1916 prevedeva che "il patrimonio e l'eredità costituiscono cose universali, o universalità, e come tali sussistono anche qualora non comprendano oggetti materiali".

Si potrebbe pertanto definire il patrimonio come l'universalità delle relazioni giuridiche dotate di economicità, comprendendo al suo interno crediti, beni e cose.

Nel sistema italiano, con una definizione valida anche nell'ordinamento brasiliano, si è detto che "il patrimonio è un *centro di aggregazione di poteri* [...] E in tal senso è necessario riconoscere nel patrimonio una natura *dinamica*, il cui elemento di continuità è dato non dalla fissità delle cose e dei diritti (in sé mutevoli e sostituibili) ma dall'esistenza di un centro direzionale che assicura l'aggregazione e il coordinamento degli interessi"⁵.

⁴ Si veda la successiva nota n. 19.

⁵ P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*. Padova, 2003, 5 s.

Il patrimonio non è uno ed indivisibile. Viviamo nell'era della pluralità, di intense sfide e di molteplici intersezioni. Il Codice civile brasiliano stesso, quando disciplina, in materia di diritto di famiglia, gli aspetti patrimoniali, riconosce la figura del patrimonio separato, consolidando l'istituto dei beni della famiglia, sia legali che convenzionali. Si deve inoltre considerare, come ulteriore ipotesi di patrimonio separato, la limitazione della responsabilità societaria.

Al soggetto di diritto possono essere attribuiti diversi nuclei patrimoniali che non si limitano ai beni corporali, bensì si estendono a beni intangibili o immateriali. Al tempo di *Instagram*, *Facebook*, marchi, brevetti, invenzioni, opere elaborate elettronicamente, segreti aziendali, etc., il corporeo e l'incorporeo coesistono. Le reti sociali accentuano la realtà di un'economia condivisa, in cui le relazioni patrimoniali superano il diritto di proprietà. Si vive la logica della "vita on demand".

In questa prospettiva, non si può escludere che il possesso integri a sua volta una manifestazione patrimoniale, trasmissibile con la morte.

3. – Nel diritto italiano il possesso corrisponde una situazione di fatto giuridicamente rilevante su una cosa, ovvero, come stabilisce il Codice civile italiano nel suo art. 1140: "Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".⁶

Secondo Cesare Massimo Bianca⁷, si tratta di un'impostazione talmente consolidata che molti studiosi non ammettono nemmeno che al possesso, sia pure inteso come situazione di fatto, possa intendersi collegato un vero e proprio diritto soggettivo del possessore, bensì solo un "diritto indebolito", avvicinabile a un'aspettativa giuridica o a un interesse legittimo. Inoltre, anche se non vi è dubbio che il possesso produce taluni effetti giuridici, esso non è un diritto reale, perché non garantisce alcuna titolarità sulla cosa, tale non potendosi considerare la fruizione pacifica connessa alla tutela possessoria.

Prendendo le mosse dalla definizione di possesso contenuta nel Codice civile italiano, Cesare Massimo Bianca⁸ evidenzia che il legislatore ha cercato

⁶ Il codice civile brasiliano non definisce espressamente il possesso, ma la nozione può essere ricavata dall'art. 1.196 c.c. brasiliano, a mente del quale è considerato possessore chiunque abbia effettivamente l'esercizio, pieno o meno, di uno qualsiasi dei poteri inerenti alla proprietà ("Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade").

⁷ C.M. BIANCA, *Diritto civile. La proprietà*, 6^a ed., Milano, 1999, 717.

⁸ C.M. BIANCA, *op. cit.*, 718-721.

di risolvere il problema dell'elemento soggettivo – *animus possidendi* – dedicando maggiore attenzione all'elemento oggettivo della corrispondenza del potere di fatto che caratterizza il possesso con il contenuto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale.

Vale la pena di ricordare anche la distinzione tra possesso pieno e possesso minore. Il primo è il possesso legato al diritto reale di proprietà, mentre il possesso minore è quello legato agli altri diritti reali riconosciuti dal codice italiano, cioè superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù⁹.

Come sottolinea tra gli altri Francesco Galgano¹⁰, il diritto di proprietà consente la maggiore protezione giuridica di un bene, mentre gli altri diritti reali sono limitati, essendo il loro esercizio condizionato dalla presenza di un altrui diritto di proprietà. Di conseguenza, anche il possesso legato al diritto di proprietà permette una maggiore protezione giuridica rispetto al possesso legato agli altri diritti reali, essendo solo il primo un possesso pieno.

Questa classificazione lascia trasparire una notevole enfasi sul possesso legato al diritto di proprietà.

Per quanto concerne l'oggetto del possesso nel diritto italiano, esso pare comprendere le sole cose corporali, proprio come nel diritto romano. Secondo Cesare Massimo Bianca¹¹, sono cose corporali o beni materiali quelli che possono essere oggettivamente percepiti, anche in assenza di solidità, come nel caso dell'elettromagnetismo e dell'energia naturale. In questa prospettiva, è inconcepibile il possesso di beni immateriali, essendo questi ultimi suscettibili di fruizione secondo altri istituti del diritto patrimoniale, per esempio i brevetti.

In tempi di un'economia sempre più veloce, di una società sempre più complessa e ciberspaziale, di mercati senza frontiere, di realtà incorporeali, della fruizione di servizi *on demand*, dell'utilizzo di *Netflix*, *Spotify*, *Zipcar*, *Cloud Computing*, *Facebook*, *Instagram*, *Snapchat*, ci si può però chiedere se sia opportuno continuare a ragionare di possesso e di proprietà secondo la prospettiva tradizionale del diritto privato.

In simili tempi non ci interessa tanto la forma o il contenitore, vogliamo piuttosto l'accesso al contenuto, l'immediata fruizione dei beni più diversi, quali suoni, immagini e parole. Consumiamo realtà diverse e frammentate.

Cose e beni integrano attualmente oggetti costruiti e decostruiti in una dinamica senza precedenti. Allo stesso tempo, allontanandosi dalla purezza

⁹ Cfr. P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, 20^a ed., Milano, 2014, 506.

¹⁰ F. GALGANO, *Diritto privato*, 17^a ed., Milano, 2017, 115-121.

¹¹ C.M. BIANCA, *op. cit.*, 741-745.

pandettistica della “materialità”, l’intangibile viene considerato cosa. Si parla anche di *Internet delle Cose* (*Internet of things*).

L’intelligenza artificiale è una realtà.

La classica *summa divisio* tra beni mobili e beni immobili sembra sempre più inadeguata e da confinare in tempi lontani.

Come può porsi il civilista dinanzi a tale realtà? Ha ancora senso la classica tripartizione in persone, cose e azioni (*personae, res, actiones*)? Si potrebbe parlare di personalità virtuale? E di beni digitali? L’oggettivazione della vita e la personificazione delle cose si inseriscono in dinamica assai complessa e difficile da decifrare.

Per quanto concerne l’accesso alle varie tecnologie occorre domandarsi: la fruizione da parte dell’utente entra nel terreno del possesso? Può ragionarsi di possesso di dati, passwords, accessi, tecnologie? Oppure tali situazioni appartengono esclusivamente all’ambito dei diritti personali?

Non vi è dubbio che si stipulino contratti in merito ai più diversi servizi tecnologici. Ma la prospettiva dell’obbligazione è idonea a risolvere tutte le complesse questioni collegate alla fruizione di quei servizi? Non sarebbe piuttosto immaginabile la protezione possessoria di simili dati? Il “folder” presente in un cloud virtuale può forse essere spiegato alla luce della tradizionale teoria del compossesso?

Possiamo a questo punto considerare la trasmissione del possesso tramite successione a causa di morte.

4. – Con la successione *mortis causa* gli eredi diventano (com)proprietari e (com)possessori dell’intero patrimonio. Si instaurano così una comproprietà ed un compossesso, ai sensi dell’art. 1.791 del codice civile brasiliano.

Uno dei grandi problemi della realtà brasiliana consiste nella possibile mancanza di registrazione dell’acquisto di un bene immobile nei pubblici registri. Nonostante la disciplina legale, che impone, all’art 1245 c.c. brasiliano¹², detta registrazione, spesso avviene che gli acquisti di beni immobili non vengano registrati. Ciò comporta che, essendo la trascrizione del contratto di compravendita la forma ordinaria di acquisto del diritto di proprietà, in assenza della stessa, l’acquirente non diviene proprietario. Ciò significa che, in molti casi, venga esercitato solamente il possesso sull’immobile.

L’interrogativo che si viene a porre è se tale possesso possa essere oggetto di successione a causa di morte. A questo interrogativo va data risposta affermativa. L’art. 1.206 del Codice civile brasiliano prevede che il

¹² Art. 1245 c.c. brasiliano: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

possesso si trasmetta con gli stessi caratteri agli eredi o ai legatari dell'originario possessore ("A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres"). Si tratta della successione nel possesso.

Anche sotto questo profilo, il possesso non è, dunque, un mero fatto privo di riconoscimento giuridico.

Nel diritto italiano la legge prevede testualmente la successione del possesso che quindi, pur iniziato dal *de cuius*, prosegue senza interruzioni in capo agli eredi. Sul punto si veda il disposto dell'art. 1146 del Codice civile italiano per cui, ai fini che qui interessano, "il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione"¹³. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che tale effetto è automatico, non potendosi ritenere che la successione *mortis causa* sia di per sé causa di mutamento del possesso in mera detenzione¹⁴.

5. – Si pone poi l'interrogativo se il diritto reale di abitazione può essere considerato un altro esempio della trasmissione *mortis causa* anche del possesso. Ciò, in particolare, quando tale diritto sorga in capo ad un soggetto a seguito della morte di un altro. A questa questione, dal punto di vista del diritto brasiliano, ritengo possa essere data risposta affermativa. Si tratterà poi di verificare se analoga soluzione sia predicabile con riferimento all'ordinamento italiano.

Mi riferisco al diritto di abitazione di cui all'art. 1.831 del Codice civile brasiliano, a mente del quale "[...] al coniuge superstite, qualunque sia il regime dei beni, verrà assicurato, senza pregiudizio della sua partecipazione nell'eredità, il diritto reale di abitazione sull'immobile destinato alla residenza della famiglia, purché esso sia l'unico di quella natura ad essere inventariato"

Scopo dell'istituto è proteggere il coniuge o compagno superstite, assicurandogli il diritto fondamentale all'abitazione. Si tratta di un diritto che prescinde sia dal regime patrimoniale familiare adottato dai coniugi o dai partners, sia dal diritto all'eredità. Quest'ultima precisazione comporta che gli eventuali eredi (o legatari) che divengano proprietari dell'immobile

¹³ La regola è espressione del principio generale per cui l'erede subentra nella stessa posizione del defunto. Conseguentemente il possesso dell'erede continua quello del defunto, conservandone le caratteristiche, anche ai fini dei termini necessari ai fini dell'usucapione. In argomento si veda P. TRIMARCHI, *op. cit.*, 520; F. GIGLIOTTI, *I diritti reali di godimento su cosa altrui*, in E. Gabrielli (a cura di), *Diritto privato*, Torino, 2021, 343. Come chiarito anche in giurisprudenza, detta continuità consente all'erede, pur in mancanza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie: si veda Cass. 20 luglio 2011, n. 15967.

¹⁴ Cfr. Cass. 9 ottobre 2020, n. 21854.

non possono pretendere un corrispettivo dal coniuge o dal compagno superstite del *de cuius*.

Come evidenziato da Salomão de Araújo Cateb¹⁵, la legge brasiliana richiede solo che l'immobile sia adibito a residenza familiare e che sia l'unico di quel tipo inventariato. Se vi sono anche altri beni, ma di diverso tipo, sussiste comunque tale diritto reale in favore del coniuge sopravvissuto, essendo una sola la residenza della famiglia¹⁶.

L'idea che si sia di fonte ad una successione del possesso può al punto essere verificata alla luce delle norme dell'ordinamento italiano.

Ivi il diritto d'abitazione – che trova la sua definizione all'art. 1022 c.c. italiano¹⁷ – a favore del coniuge è regolato anche dall'art. 540, comma 2°, del Codice civile italiano "Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che al corredano, se di proprietà del defunto o comuni"¹⁸. La legge italiana sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto (legge n. 76 del 2016) ha esteso il diritto reale di abitazione anche agli uniti civilmente e ciò

¹⁵ S.D.A. CATEB, *Direito das sucessões*, 7ª ed., São Paulo, 2012, 117.

¹⁶ Il riconoscimento del diritto in esame non dipende dalla volontà del defunto: si tratta di diritto reale concesso per legge. Proprio in considerazione della sua finalità, chi scrive ritiene l'estinzione di tale diritto quando venga meno la necessità personale che ne aveva giustificato la costituzione. In altre parole, se il coniuge superstite sposta poi la residenza in un diverso luogo, non si vede per quale motivo debba essere mantenuto un simile gravame per gli altri eredi (per contro, nell'ordinamento italiano, la giurisprudenza è orientata in senso opposto: cfr. App. Palermo, 28 ottobre 2019, n. 2108, in *Riv. notariato*, 2020, 909, con nota di G. MUSOLINO, *Diritto di abitazione del coniuge superstite. Il trasferimento in altro alloggio non è causa di estinzione*). Inoltre, se il coniuge è escluso dalla successione per indegnità o diseredazione, non sembra ragionevole che costui benefici del diritto reale di abitazione. La Corte Suprema di Giustizia (STJ), inoltre, ha negato tale diritto in situazioni di danno evidente per gli altri eredi, per esempio in un caso in cui l'immobile apparteneva al defunto e ad altri dodici fratelli (Resp. 1.212.121/RJ, j. 03.12.2013); o in un caso in cui l'immobile, prima dell'apertura della successione, era stato trasferito in comproprietà al defunto ed ai suoi fratelli (Resp. 1.184492/SE, j. 01.04.2014). Alla luce della già ricordata assimilazione, dal punto di vista patrimoniale, tra unione stabile e matrimonio compiuta dal Tribunale Supremo Federale (STF), non può negarsi la spettanza del diritto reale di abitazione pure al compagno sopravvissuto. Parte della dottrina riconosceva già prima tale possibilità: cfr. F.U. COELHO, *op. cit.*, 274.

¹⁷ "Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia".

¹⁸ Si tratta di un istituto che "risponde a esigenze etiche e sentimentali: impedire dolorosi mutamenti dell'ambiente di vita" (G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 8ª ed., Milano, 2016, 160) e questo diritto è garantito anche al coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione (A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 23ª ed., Milano, 2017, 1403).

in forza della previsione per cui alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile (art. 1, comma 21)¹⁹.

Il diritto d'abitazione sorge in capo al coniuge superstite non a titolo derivativo, ma a titolo costitutivo, prescindendo dai diritti successori²⁰. Stabilire invece se il possesso si traferisca dal *de cuius* al coniuge sopravvissuto, impone di confrontarsi con quanto disposto dall'art. 1146 c.c. italiano, a mente del quale, il primo comma, prevede che "Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione" e, al secondo, che "Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti". In tanto, dunque, potrà esserci successione (comma 1) o accessione (comma 2), in quanto il coniuge sopravvissuto sia erede o legatario dell'immobile adibito a residenza familiare".

Se per contro il coniuge sopravvissuto rinunciasse all'eredità, diverrebbe comunque titolare del diritto di abitazione²¹ e in questo caso non potrà venire in rilievo il primo comma dell'art. 1146 c.c., iniziando piuttosto un nuovo periodo di possesso. Simili considerazioni dovrebbero valere se la rinuncia avesse ad oggetto il legato dell'immobile, non potendo la stessa ritenersi estesa al diritto di abitazione in parola. In questo caso si dovrà perciò escludere il che possesso del coniuge sopravvissuto possa essere unito, a mente del secondo comma dell'art. 1146 c.c., a quello del coniuge deceduto. Si possono chiudere queste brevi riflessioni con un interrogativo, se il possesso in capo al coniuge titolare di diritto di abitazione permanga nel caso di estinzione successiva del diritto di abitazione. In particolare, ad esempio, qualora si dovesse aderire alla tesi per la quale il passaggio a nuove nozze o la stipulazione di un'unione civile dovesse estinguere il

¹⁹ All'interno del capo X, del titolo I, del libro II del codice civile assume particolare rilievo, ai fini che qui interessano, l'art. 540 c.c. sopra richiamato. Diversamente, in caso di convivenza è riconosciuto al convivente di fatto superstite il diritto di abitare nella casa di comune residenza: il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Si tratta, però, di un diritto di godimento di natura obbligatoria e dunque differente dal diritto reale di abitazione riconosciuto al coniuge o all'unito civilmente: cfr. F. MASTROBERARDINO, *Il diritto di godimento della casa di comune abitazione locata dall'altro convivente, alla luce della l. n. 76/2016*, in *Fam. dir.*, 2017, 396.

²⁰ Cfr. Cass. 29 gennaio 2008, n. 1920 e, in dottrina, G. MUSOLINO, *L'accettazione ex lege dell'eredità del chiamato in possesso di beni ereditari*, in *Riv. notariato*, 2009, 1276.

²¹ Pret. Campi Salentina, 25 novembre 1980, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, 152.

diritto di abitazione²², ciò non esclude che il possesso possa permanere in capo al coniuge superstite, che continui ad esercitare un potere di fatto sull'immobile che si manifesti in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di abitazione. E, in questo scenario, si potrebbe anche ipotizzare un acquisto per usucapione qualora il possesso del diritto di abitazione perduri per vent'anni a mente dell'art. 1158 c.c.

Abstract

NEW TRENDS IN BRAZILIAN INHERITANCE LAW WITH PARTICULAR REGARD TO THE MORTIS CAUSA TRANSMISSION OF POSSESSION AND THE "HABITATION" RIGHT IN REM (DIRITTO REALE DI ABITAZIONE)

A partire da una panoramica generale del diritto successorio brasiliano, vengono discussi la (im)possibilità della trasmissione *mortis causa* del possesso e il controverso istituto del diritto reale di abitazione.

From a general overview of Brazilian Succession Law, the (im)possibility of mortis causa transmission of possession and the controversial institute of real housing rights are discussed in this paper.

²² G. BONILINI, *op. cit.*, 163. Per contro l'eventuale trasferimento in altro alloggio non comporta l'estinzione del diritto di abitazione, in quanto esso è regolato dall'art. 1026 c.c., e per effetto del rinvio di questa disposizione alle norme sull'usufrutto, dall'art. 1014 c.c., che non contempla la rinuncia tacita tra le cause di estinzione salvo il non uso ventennale: così, in giurisprudenza, App. Palermo 28 ottobre 2019, in *Dejure*.